

TI_GERICHTE 12.1997.192 vom 10. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.192

FR: TI_GERICHTE 12.1997.192 du 10 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.192 del 10 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Si deve dare atto all'appellante che i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti sono qualificabili come appalto e non come compravendita. Per effetto dell'art. 117 cpv. 1 e cpv. 3 lit. c LDIP tornano perciò applicabili alla fattispecie gli art. 1655 e segg. CCI, senza che tuttavia -specie alla luce delle concrete censure al giudizio impugnato- derivino per questo delle modifiche allo scenario giuridico della causa, visto che i diritti del committente per il caso di difetti dell'opera sono analoghi a quelli del compratore, e che la stessa appellante non trae conseguenza alcuna dalla constatazione della diversa natura del contratto rispetto a quella prospettata nel primo processo.

E. 2

Per quanto riguarda la fornitura al cliente _____, il Pretore ha respinto l'eccezione della convenuta, che voleva ricusare l'intera opera, per il motivo che questa non sarebbe stata inutilizzabile, tant'è che essa fu rivenduta a terzi e il relativo prezzo fu pagato dall'acquirente, così che sarebbe stata pensabile solo l'aggiudicazione di un minor valore a seguito dei difetti, che però la convenuta non avrebbe dimostrato (consid. 4, pag. 4). A fronte di questa calzante motivazione, la convenuta nel gravame si limita ad affermare che il rifiuto della merce sarebbe "pacifico" (punto 5, pag. 4), argomentando con l'irrelevante doc. H, un telex da lei stessa allestito. La critica del giudizio pretorile si riduce perciò all'apodittica affermazione della verità della propria tesi, il che non è tuttavia un'ammissibile argomentazione per un appello, che su questo punto si rivela perciò irricevibile prima ancora che infondato.

E. 3

Circa la fornitura al cliente _____, il Pretore non ha ritenuto di accollare all'attrice le conseguenze dell'errore consistente nell'omessa stampa di tre puntini, presenti nella prima bozza ma non nella prova colori, per il motivo che la convenuta avrebbe omesso la verifica della prova colori e la notifica del difetto in questione, di natura evidente. Ne conseguirebbe la sua approvazione della prova colori, e perciò l'impossibilità di valersi del difetto del prodotto finale (consid. 5, pag. 4 e 5). La convenuta argomenta invece che la prova colore sarebbe stata destinata unicamente alla verifica del colore e non anche del testo, già approvato in precedenza (appello, pag. 5). L'obiezione è solo in apparenza pertinente: il teste _____ (verbale, pag. 4 e 5) ha chiaramente specificato che nella prassi dei rapporti tra le due ditte la verifica della prova colore non aveva solo lo scopo di controllare la colorazione, ma anche di costituire la definitiva approvazione dell'opera prima della sua

produzione in quantità. Dovendosi ammettere la violazione degli obblighi di verifica e notifica da parte della committente, e quindi l'approvazione dell'opera (art. 1667 CCI), bene ha fatto il Pretore a respingere le pretese della convenuta relative a questa fornitura.

E. 4

Le lamentele della convenuta al riguardo delle forniture per il cliente _____ sono state respinte dal Pretore per il motivo che essa non avrebbe comprovato il danno subito e l'eventuale minor valore dell'opera in conseguenza degli asseriti difetti (consid. 6, pag. 5). Con l'appello la resistente si limita a sostenere in poche righe (pag. 5 e 6) che la non richiesta stampa di un bianco di fondo avrebbe causato il totale rifiuto della merce da parte del cliente, argomentando siffatta opinione unicamente in base al telex doc. 10, anche in questo caso da lei stessa redatto. Non può che seguirne la reiezione dell'inconsistente censura. Ne è lo stesso dell'intero gravame, di manifesta natura dilatoria. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la sua soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 7

luglio 1997 _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'000.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attrice fr. 2'000.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.